

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 223
Parere favorevole di compatibilità con riferimento alla richiesta del Comune di Conversano ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cardiologia e ortopedia presso la struttura sanitaria denominata "Villa Lucia Hospital" di cui è titolare la società "Anthea Hospital S.r.l." di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. sito in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice";
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice" e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimento e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), comma 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito

provvedimento di Giunta regionale”;

- all’art. 7 (“*Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*”), comma 3 che “*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*”;
- all’art. 8 (“*Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*”), comma 3 che “*Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*”.

Il R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”, prevede:

- all’art. 4 (“*Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile*”), comma 9 che: “*Negli studi medici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell’area chirurgica per cui sono state autorizzate all’esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta*”;
- all’art. 14 (“*Fabbisogno*”), comma 12 che: “*Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.*”.

Con Pec del 05/03/21 il legale rappresentante della società “Anthea Hospital S.r.l.”, ha trasmesso nota prot. 010/ADW/VLH/2021 ad oggetto: “*Istanza di autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 9/2017 e s.m.i. dell’ambulatorio chirurgico del presidio ospedaliero Villa Lucia Hospital in “Ambulatorio Chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. 9/2017 e s.m.i.”: Adempimenti in attuazione del Reg. Reg. 15/2020*”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4037 del 09/03/21, con la quale ha rappresentato quanto segue:

“...(omissis)

PREMESSO CHE:

1) Villa Lucia Hospital, ai sensi del punto 1.1. dell'art. 5 della L.R. 9/17, ed in forza della D.D. 336 del 27 dicembre 2009, è una struttura sanitaria, ed eroga, prevalentemente in regime di accreditamento, prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo, di fascia funzionale "A", con la dotazione di posti letto di cui alla seguente tabella:

2) La stessa, pertanto, risulta autorizzata ed accreditata per le dette discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 15/2020.

3) Villa Lucia Hospital risulta, altresì, autorizzata ed accreditata per l'erogazione di prestazioni in regime di Day Service, nelle Discipline di Chirurgia Generale, Oculistica, Urologia, Cardiologia, Ortopedia, Maxillofacciale, in forza delle seguenti Determine Dirigenziali

- a. D.D. n. 75 del 04.04.2016;
- b. D.D. n. 20 del 09.02.2016;
- c. D.D. n. 15 del 28.01.2016;
- d. D.D. n. 132 del 15.10.2014

4) Ai sensi dell'art. 14 di cui al Reg. Reg. 15/2020, "gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento **non concorrono alla determinazione del fabbisogno** previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5 c.1., punto 1.6.1. della L.R. 9/17 e s.m.i."

5) In relazione a quanto previsto dall'allegato 3B del R.R. 15/2020, l'ambulatorio chirurgico di Villa Lucia Hospital rispetta requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ivi indicati.

6) Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della LR 9/2017 e s.m.i., la struttura dove si svolgono le attività sanitarie è nel possesso di Villa Lucia Hospital, in forza di contratto di locazione tra...(omissis);

7) L'immobile è dotato di certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Conversano in data 11 marzo 2015 (prot. n. 6485/2015);

8) L'immobile è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Bari in data 14 ottobre 2019 (Protocollo n. 27302 - rif. pratica 35878);

9) Anthea Hospital, in relazione al presidio Villa Lucia Hospital rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 15/2020, in relazione al suddetto ambulatorio chirurgico, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. 9/2017 e s.m.i.. A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che:

a) la Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Luigi Lestingi, (...) Laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Bari al n. 7863, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di responsabile sanitario dal comma 3 dell'Art. 12 della LR. 9/2017, così come modificata dalla L. R. 65/17.

b) Detto Ambulatorio chirurgico rispetta i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 3B del Reg. Reg. 15/2020, come da allegata Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. 2).

Si allega:

- 1) Fotocopia documento di riconoscimento;
 - 2) Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00
 - 3) Dichiarazione di Agibilità rilasciate dal Comune di Conversano;
 - 4) Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco Provincia di Bari
 - 5) Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione Sanitaria/Accreditamento Istituzionale della Regione Puglia;
 - 6) Planimetrie, Elaborati grafici
 - 7) Contratto di locazione
- ...(omissis)" .

Con Pec del 23/05/2023 il Servizio SUE del Comune di Conversano ha trasmesso la nota prot. 22144 ad oggetto: “...(omissis) Pratica SUAP n. 36675 del 05.03.21 Comunicazione di compatibilità urbanistico edilizia ai sensi della L.R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15 del 20.08.2020...(omissis)”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8089 del 26/05/2023, con la quale il Responsabile del Servizio ha rappresentato quanto segue: “...(omissis) La struttura “Anthea Hospital” esercita funzioni sanitarie sul territorio, nella fattispecie a Conversano, già istituzionalmente accreditate con il servizio sanitario nazionale.

Tutto ciò premesso con la presente si comunica il proprio parere favorevole all'intervento edilizio oltre a comunicare la compatibilità ex art. 7 Comma 2 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al fine di avviare il subprocedimento di competenza regionale per il rilascio del parere di compatibilità regionale ...(omissis) ”.

Per quanto sopra;

atteso che il Presidio Ospedaliero “Villa Lucia Hospital” di cui è titolare la società “Anthea Hospital S.r.l.” risulta autorizzato per l'erogazione delle discipline di ricovero di cardiologia, e ortopedia e non anche per le discipline di chirurgia generale, maxillofaciale, oculistica, urologia, ai sensi del R.R. n. 14/2020 “Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019” e della D.G.R. n. 528/2022 e che, pertanto, per la discipline non autorizzate la società de qua concorrerà con le altre strutture sanitarie i cui Comuni territorialmente competenti hanno presentato richiesta ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale nell'arco temporale (bimestre) di riferimento;

si propone, di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico per le discipline di cardiologia e ortopedia presso il Presidio Ospedaliero “Villa Lucia Hospital” di cui è titolare la società “Anthea Hospital S.r.l.” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii sito in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la Società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata al Comune di Conversano;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico per le discipline di cardiologia e ortopedia presso il Presidio Ospedaliero "Villa Lucia Hospital" di cui è titolare la società "Anthea Hospital S.r.l." di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. sito in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13 con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la Società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata al Comune di Conversano;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "Anthea Hospital S.r.l.", con sede legale in Bari alla via C. Rosalba nn. 35-37, pec: gvm-med@legalmail.it; gvm- ant@legalmail.it;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Conversano.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo Angelo
Donato Attolico

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro